Sent. n. 221/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio Presidente

Rossella Cassaneti Giudice

Michele Minichini Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio a istanza di parte iscritto al n. 75031 R.G. promosso dalla Provincia di Caserta, in persona del Presidente p.t., dott. ing. Anacleto Colombiano, (P.I.02247640614 - C.F.80004770618), con sede in Caserta alla via Lubich n. 6 (ex Area Saint Gobain), rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Rachele Barbarano (c.f. BRBRHL82C59B963T) e Raffaella Zagaria (c.f. ZGRRFL80M52A512O), con le quali elegge domicilio digitale avv.rachelebarbarano@pec.provincia.caserta.it,

avv.raffaellazagaria@pec.provincia.caserta.it,

nei confronti

del Comune di Casapesenna, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Petrella - (C.F.: PTRFNC74S25B963K) -, e con questi elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via A. Gramsci n. 53, pec francesco.petrella74@avvocatismcv.it,

e nei confronti

della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania in Napoli, via Piedigrotta n. 63.

Visti il ricorso e gli atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 16.6.2026, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, per il ricorrente gli avvocati Rachele Barbarano e Raffaella Zagaria, per il Comune di Casapesenna l'avv. Francesco Petrella e il Sostituto Procuratore Generale Flavia Del Grosso.

Fatto

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato in data 27 aprile 2026, in riassunzione del giudizio instaurato presso il Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere R.G. n. 2255/2020, la provincia di Caserta chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione dell'importo di € 66.845,08 corrispondente alle somme riscosse e trattenute dal Comune di Casapesenna a titolo di T.E.F.A. (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali), con riferimento alle annualità dal 2009 al 2018, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo, con conseguente condanna del Comune al

versamento delle suddette somme. In via subordinata, chiedeva di condannare parte convenuta all'indennizzo ex art. 2041 c.c. a favore della Provincia di Caserta, somma da accertare a seguito della disposta CTU, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo.

Parte ricorrente rappresentava che la predetta somma era stata determinata dal Dirigente del settore Bilancio della Provincia il dott. Giuseppe Vetrone con la nota del 20/2/2026, precisando che "*le somme complessivamente riscosse dal Comune ammontano a euro 204.540,07, con una commissione trattenibile nella misura dello 0,30% quantificabile in euro 613,62, e una quota MIUR dovuta alla Provincia pari a euro 2.649.86, con un importo netto complessivo dovuto alla Provincia di euro 206.576,31. Le somme effettivamente riversate dal Comune tramite Agenzia delle Entrate riscossioni risultano pari a euro 140.091,23, con una differenza non trasferita pari a euro 66.845,08.*"

La provincia esponeva in particolare che l'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 aveva istituito il tributo annuale per la tutela, protezione ed igiene ambientale (T.E.F.A.) a favore delle Province, da riscuotersi contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia, sull'importo effettivamente riscosso e al netto della percentuale annuale dello 0,30% che il Comune trattiene quale compenso per le

spese sostenute ai fini della riscossione.

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2 del 12.1.1993 era stato istituito a favore della provincia di Caserta il tributo de quo nella misura del 3% della TARSU stabilita nei Comuni del territorio; con successivo atto, sempre della giunta provinciale n. 2429, adottato nella seduta del 29 dicembre 1994 era stata ulteriormente stabilita l'approvazione della misura massima del 5% del tributo stesso, con decorrenza 1 Gennaio 1994; con delibera di Giunta provinciale n. 81 del 2 agosto 2013 la Provincia di Caserta aveva confermato l'aliquota della TEFA nella misura del 5%.

Nel caso di specie, il Comune di Casapesenna, pur avendo riscosso anno per anno la T.E.F.A. (dal 2009 al 2018), non avrebbe adempiuto all'obbligo di riversare alla Provincia le relative somme.

Pertanto, in considerazione del mancato pagamento, la Provincia di Caserta con la nota prot. n. 52549 del 20/06/2016 sollecitava il Comune a versare le somme dovute a titolo di TEFA, e illegittimamente trattenute; il sollecito rimaneva privo di riscontro.

Con la successiva pec del 17.9.2019 parte attrice sollecitava nuovamente il Comune convenuto al versamento del quantum dovuto.

Sicchè, in considerazione del perdurare dell'inadempimento, la Provincia agiva innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per il recupero delle somme ritenute dovute.

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere con la sentenza n. 404 del

3.2.2026 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti.

La Provincia agiva pertanto in questa sede per chiedere la restituzione delle somme dovute e in via subordinata chiedeva di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Sogert spa, società di riscossione della parte resistente.

2. Con la memoria di costituzione del 27 maggio 2026 il Comune resistente eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice tributario; per i crediti vantati dal ricorrente nel periodo dal 2015 al 2017 chiedeva l'estromissione dal giudizio, essendo gli stessi gestiti dalla concessionaria Sogert spa; eccepiva la prescrizione dei crediti vantati dalla Provincia per il periodo dal 2009 al 2014; in via subordinata non si opponeva alla nomina del CTU contabile.

3. Con la memoria del 28.5.2026, la Procura erariale interveniva ex art. 175 c.g.c., e riteneva sussistente la giurisdizione della Corte dei conti; riteneva fondata l'eccezione del Comune resistente in ordine all'estromissione dal giudizio per i crediti dal 2015 al 2017; riteneva fondata l'eccezione di prescrizione sollevata sempre dalla parte resistente; nel merito riteneva fondata la domanda attorea limitatamente alla pretesa principale e non alla richiesta di indennizzo ex art. 2041 c.c.

4. Nell'udienza del 16.6.2026 l'avv. Barbarano per la Provincia e

l’avv. Sepolvere per il Comune si riportavano alle argomentazioni del ricorso e della memoria di costituzione, il PM concludeva come in atti. La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione.

Diritto

1. Con il ricorso in epigrafe, la Provincia di Caserta ha chiesto la condanna del Comune di Casapesenna al pagamento della quota di propria competenza afferente il tributo TEFA, con riferimento alle annualità pregresse, dall’anno 2009 al 2018, per le somme riscosse e illegittimamente trattenute e pari a euro 66.845,08.

2. Va preliminarmente rappresentato che con atto di citazione del 5.3.2021 la ricorrente Provincia di Caserta ha convenuto innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Comune di Casapesenna (qui resistente) chiedendo la condanna del predetto ente locale al pagamento della quota di propria competenza afferente al tributo TEFA, e che con la sentenza n. 404 del 3.2.2026 il Giudice ordinario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice contabile.

Ebbene, il Collegio, in adesione alla decisione del Giudice ordinario, reputa di dover affermare la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione di questa Corte dei conti, atteso che l’art. 103, comma 2, Cost. ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie “nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”, tra cui quelle afferenti alla corretta gestione del pubblico denaro da parte

di soggetti pubblici.

In ragione della natura tendenzialmente generale della giurisdizione contabile, in difetto di espresse limitazioni legislative, rientrano nella previsione dell'art. 103 Cost. anche i giudizi tra Pubbliche amministrazioni orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare – avere e del conseguente risultato finale (Cass. Sez. Un. civ. ord. 22.2.2023 n. 5569).

Sotto tale profilo si fa riferimento alle controversie in materia di contabilità pubblica e aventi ad oggetto il rapporto di dare e avere tra due Pubbliche amministrazioni fondato su una serie di obblighi e di responsabilità riguardanti la gestione dei crediti afferenti al pubblico demanio. La relativa fattispecie, però, non è propriamente inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa titolare il Pubblico Ministero contabile, né nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, ma è riferibile alla disciplina di cui agli artt. 172 e ss. c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016) tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica.

E' questa una categoria "aperta" di giudizi, non necessariamente tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di soggetti pubblici o di incaricati di un pubblico servizio titolari di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia materia della contabilità

pubblica e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei Conti (Cass. Sez. Un. Civ. ord. 20.10.2020 n. 22810).

Ebbene, in un giudizio in materia di contabilità pubblica, ciò che assume rilievo, al fine del radicarsi della giurisdizione contabile e della riconducibilità della fattispecie nell'alveo dell'art. 172 c.g.c., sono le caratteristiche complessive del rapporto attinente alla materia della contabilità pubblica, in considerazione degli interessi pubblici sottesi, riguardanti, in particolare, la corretta gestione del denaro pubblico.

Nel caso in esame sussistono le predette caratteristiche, in quanto l'azione della Provincia è tesa al recupero degli importi della TEFA, ritenendo il Comune inadempiente rispetto agli obblighi di restituzione delle quote d'imposta di competenza provinciale.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti.

3. Sempre in via preliminare anche l'eccezione del Comune di estromissione dal giudizio non merita accoglimento.

Al riguardo il Comune deduce che per le annualità dal 2015 al 2017 la riscossione sarebbe stata affidata alla società Sogert S.p.A. e che, pertanto, soltanto quest'ultima dovrebbe rispondere dell'eventuale mancato riversamento.

L'assunto non può essere condiviso.

L'obbligo di riversamento delle somme spettanti alla Provincia deriva direttamente dalla legge e grava sull'ente impositore che ha istituito e

gestito il servizio di riscossione.

La disciplina di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992, pur prevedendo al comma 7 che il riversamento del tributo provinciale sia effettuato dal concessionario della riscossione, attribuisce al Comune le funzioni di liquidazione e iscrizione a ruolo del tributo (comma 5), collocandolo stabilmente nel rapporto giuridico dedotto in giudizio. Ne consegue che il concessionario costituisce il soggetto incaricato dell'attività in executivis di riscossione e riversamento, ma tale circostanza non esclude la legittimazione passiva del Comune nei confronti della Provincia creditrice, permanendo in capo al primo gli obblighi derivanti dalla gestione del tributo e dalla corretta destinazione delle somme riscosse. L'eventuale inadempimento imputabile al concessionario rileva esclusivamente nei rapporti interni tra quest'ultimo e il Comune e non è idoneo a determinare l'estromissione dell'ente dal presente giudizio.

In sostanza, l'affidamento a un concessionario costituisce una modalità organizzativa interna del Comune e non determina il trasferimento all'esterno della titolarità del rapporto giuridico intercorrente con la Provincia.

Ne consegue che il Comune permane quale soggetto obbligato nei confronti dell'ente provinciale.

L'eccezione va pertanto respinta.

4. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune

resistente è infondata e deve essere respinta.

Il Comune assume che i crediti azionati dalla Provincia, relativamente alle annualità dal 2009 al 2014, sarebbero assoggettati al termine prescrizionale quinquennale proprio delle obbligazioni tributarie.

L'assunto non può essere condiviso.

Occorre infatti distinguere il rapporto tributario intercorrente tra il contribuente e l'ente impositore dal diverso rapporto di dare-avere esistente tra la Provincia e il Comune in conseguenza dell'avvenuta riscossione del tributo.

Nella fattispecie in esame non viene in rilievo il credito tributario relativo al TEFA nei confronti dei contribuenti, bensì il diritto della Provincia ad ottenere il riversamento di somme già incassate dal Comune e da quest'ultimo trattenute in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 504/1992.

Ebbene, il credito relativo al tributo nei confronti dei contribuenti è certamente assoggettato alla prescrizione quinquennale, trattandosi di prestazione periodica assimilabile agli altri tributi locali, quali IMU, TARSU e TARI. Diversamente, l'obbligazione dedotta nel presente giudizio non riguarda il recupero del tributo nei confronti dei contribuenti, bensì il riversamento alla Provincia delle somme già riscosse dal Comune in qualità di soggetto incaricato ex lege della gestione del tributo.

Il credito fatto valere in giudizio trova quindi la propria fonte non nel

rapporto tributario con il contribuente, ma nell'obbligo legale di trasferimento delle somme incassate previsto dall'art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 504/1992.

Il Comune, in sostanza, per espressa previsione normativa, provvede alla liquidazione e riscossione del TEFA per conto della Provincia e, una volta acquisiti i relativi importi, assume l'obbligo di riversarli all'ente provinciale, trattenendo esclusivamente il compenso previsto dalla legge.

L'obbligazione dedotta in giudizio ha dunque natura patrimoniale e trova fondamento nel rapporto contabile intercorrente tra i due enti locali.

Ne consegue che il termine prescrizionale applicabile è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.

Quanto al dies a quo, deve farsi applicazione del principio secondo cui il termine decorre dal momento in cui il Comune, avendo riscosso il tributo, è tenuto al relativo riversamento alla Provincia, ossia dal momento in cui il credito provinciale diviene esigibile.

Nel caso di specie, atteso che si fa riferimento alle annualità 2009/2018 del tributo, il decorso del termine di prescrizione risulta interrotto dalla diffida della Provincia al pagamento delle quote T.E.F.A. inviata al Comune il 2.2.2016, nonché dalla successiva diffida del 17.9.2019 e dall'introduzione del giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Caua Vetere. A ciò va aggiunto che la tempestiva

riassunzione del giudizio innanzi alla Corte dei conti, a seguito della sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, ha conservato gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Pertanto, applicandosi il termine ordinario decennale e tenuto conto degli atti interruttivi ritualmente posti in essere dalla Provincia, nessuno dei crediti azionati può ritenersi prescritto.

L'eccezione deve conseguentemente essere respinta.

5. Ciò posto, nel merito, la domanda è fondata.

Va premesso che il Collegio non reputa necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio come richiesto dalle parti, essendo la controversia definibile sulla base della documentazione versata in atti e non emergendo questioni che richiedono specifici approfondimenti tecnici.

Tanto premesso, l'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 attribuisce alla Provincia la titolarità del T.E.F.A., prevedendo che le somme riscosse dal Comune siano riversate all'ente provinciale al netto del compenso spettante per la riscossione.

Nel presente giudizio non risultano contestazioni in ordine all'avvenuta riscossione delle somme e alla quantificazione operata dalla Provincia, atteso che le parti resistenti si sono concentrate sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari.

Al contrario la documentazione prodotta dalla Provincia, e in

particolare la relazione contabile prot. n 11759/2026, evidenzia che il Comune ha riscosso somme per euro 204.540,07 e ne ha riversate soltanto euro 140.091,23, residuando un importo di euro 66.845,08 non trasferito all'ente titolare del tributo.

Tale ricostruzione non è stata minimamente smentita dal Comune con elementi contabili di segno contrario.

Al riguardo si ricorda che l'art. 2697 c.c. prevede che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; il secondo comma del medesimo articolo in riferimento all'onere probatorio del convenuto precisa che "*Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda*". La conseguenza pratica dell'applicazione di tale principio sul piano processuale è che "reus in excipiendo fit actor", ossia sul convenuto, in fase di eccezione, grava lo stesso onere probatorio dell'attore in fase di azione con tutte le conseguenze processuali che ne derivano nell'ipotesi di lacune probatorie.

Quindi, il mancato assolvimento dell'onere della prova comporta per la parte inadempiente la soccombenza processuale sul punto controverso e non provato.

Questa Corte, pertanto, ritiene raggiunta la prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito provinciale, di conseguenza sussistente l'obbligo del Comune di riversare alla Provincia di Caserta la somma

di euro 66.845,08, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data in cui il Comune era tenuto al trasferimento delle somme riscosse e fino all'effettivo pagamento.

Assorbita ogni altra questione.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Comune di Casapesenna al pagamento, in favore della Provincia di Caserta, della somma di euro 66.845.08, oltre interessi legali nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna il Comune di Casapesenna al pagamento delle spese processuali determinare in € 3.789,00 oltre accessori di legge in favore della Provincia di Caserta.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 16.6.2026.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Michele Oricchio
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 03/09/2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)